

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MEZZI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Nr. Progr. **68**
Data **11/05/2017**
Seduta NR. **18**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 11:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MEZZI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia ha affidato le funzioni di coordinamento della Protezione Civile all'Unione Terred'Acqua con deliberazione n. 58 del 26.07.2012, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale e delle attività di Protezione Civile";

Dato atto che:

- nel comune di Anzola dell'Emilia è presente ed attiva l'Associazione "Volontariato di Protezione Civile di Anzola dell'Emilia" categoria ONLUS - Decreto Regione Emilia Romagna n. 8830 del 06/2016, con sede legale in Via Suor Orsola Donati n. 86 – Anzola dell'Emilia e con sede operativa in Via Suor Orsola Donati n. 86 - Anzola dell'Emilia;
- l'Associazione, si è proposta per lo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, in riunione, in collegamento ed in collaborazione con Enti che operano nell'ambito della Protezione Civile, per l'incentivazione ed il miglioramento della prevenzione e per la mitigazione del rischio, oltre ad operare in fase di emergenza
- in adempimento alla suddetta competenza l'Unione Terred'Acqua con deliberazione della Giunta n. 24 del 24.03.2017, esecutiva, ha approvato la Convenzione tra l'Associazione di Protezione Civile di Anzola dell'Emilia e l'Unione Terred'Acqua per le funzioni di collaborazione relative a monitoraggio, tutela e salvaguardia del territorio;
- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;

Richiamato lo Statuto comunale, in particolare l'art. 3, comma 1, punti h) e i):

"Il Comune di Anzola dell'Emilia si pone come obiettivo e finalità della propria azione:

- *la responsabilizzazione dei cittadini nell'uso e nella manutenzione del territorio e dei beni pubblici anche sperimentando forme innovative di affidamento, gestione e controllo;*
- *la socialità e l'identità comunitaria, promuovendo e sostenendo tutte le forme di solidarietà e reciproco sostegno tra le persone, valorizzando l'associazionismo e il volontariato secondo il principio di sussidiarietà, e valorizzando il privato sociale senza scopo di lucro nei propri settori di attività";*

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 99 del 28.06.2016, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e il Centro Ricreativo e Culturale "Amarcord" per la gestione e l'uso di locali e spazi";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 175 del 22.12.2016, esecutiva, con la quale si è proceduto a ridefinire, a decorrere dall'anno 2017, gli spazi contenuti nell'edificio denominato "Amarcord", sito in Via Suor Orsola Donati n. 86, località Castelletto di Anzola dell'Emilia, destinando in particolare un locale sito al primo piano a sede logistica per le attività della Protezione Civile;

Richiamati:

- il Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 31.03.2011, esecutive;
- il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011, esecutiva;

Ritenuto, per tutto quanto sopra ed al fine di consentire le attività previste dall'atto della Giunta dell'Unione sopracitata con le relative finalità di Protezione Civile di procedere ad approvare una convenzione con l'Associazione Protezione Civile per:

- l'utilizzo di porzione di locale magazzino, mezzi e attrezzature sito in Anzola dell'Emilia - Via Rocca Novella n. 2;
- l'utilizzo del locale sito nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia - Via Suor Orsola Donati n. 86;

con scadenza al 31.12.2020, secondo le modalità riportate nello schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto a tal fine che la convenzione in oggetto, quale contratto pluriennale, è finalizzata a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali di Protezione Civile;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni e i fini di cui in premessa, la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione di volontariato "Protezione Civile di Anzola dell'Emilia" per:
 - l'utilizzo di porzione di locale magazzino, mezzi e attrezzature sito in Anzola dell'Emilia - Via Rocca Novella n. 2;

- l'utilizzo del locale sito nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia – Via Suor Orsola Donati n. 86;
nello schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare al 31.12.2020 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Tecnica la stipula della Convenzione di cui sopra;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, al fine di poter dar seguito a quanto già stabilito in sede di delibera della Giunta dell'Unione sopra richiamata.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
REP. N.

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI
ANZOLA DELL'EMILIA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE,
MEZZI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.**

L'Anno 2017 del mese di -- , il giorno -- , nella Residenza Municipale, in Anzola dell'Emilia, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A -----

, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** - C.F. --, ai sensi dell'art. 107 – comma 3° - lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 e da ora in avanti chiamato Comune;

E

Il Sig. -- nato a --- il -- in qualità di Presidente dell'**Associazione Volontariato Protezione Civile di Anzola dell'Emilia** con sede in comune di Anzola dell'Emilia in -- n. --. "(CATEGORIA ONLUS - decreto Regione Emilia Romagna n. 731) e con sede operativa in Via -- n. -- in Anzola dell'Emilia, in seguito chiamata Associazione

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Acqua n. -- del --, esecutiva, veniva approvata una convenzione fra l'Associazione

“Volontariato Protezione Civile di Anzola dell’Emilia” e l’Unione Terre d’Acqua ;

TUTTO CIO’ PREMESSO QUANTO SOPRA

SI CONVIENE CHE:

Art. 1 - Finalità ed attività

Il Comune, al fine di consentire alla associazione di volontariato PROTEZIONE CIVILE di perseguire le proprie finalità statutarie di rilevanza sociale: formazione, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica ed eventuali altri interventi non esplicitamente espressi, stipula la presente convenzione per l’utilizzo:

- a) della porzione del capannone ad uso magazzino comunale individuato alla lettera **A** e di n. 1 locale ad uso sede della predetta Associazione, per la realizzazione dei fini statutari meglio precisati al successivo art. 3.

L’associazione si impegna ad utilizzare le risorse indicate, nel rispetto della destinazione d’uso ammessa, al fine di perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere le proprie attività di rilevanza sociale e culturale sul territorio;
- collaborare per individuare i potenziali rischi sul territorio;
- fornire supporto per il soccorso e il superamento dell’emergenza
- promuovere, di concerto con le istituzioni, i piani operativi per l’addestramento del personale di protezione civile;
- garantire l’uso delle risorse solo per gli scopi convenzionati.

Art. 2 - Rapporti tra Associazione e Comune

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente il nominativo della persona responsabile delle attività da svolgersi all'interno della struttura, se persona diversa dal Presidente e accertare che l'utilizzo dei quanto messo a disposizione avvenga secondo il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza che dovrà essere redatto prima dell'uso.

Art. 3 - Uso degli impianti, attrezzature e mezzi

Gli immobili e le attrezzature di proprietà comunale elencati all'art.1 sono i seguenti:

- a) porzione **A** del capannone, ad uso magazzino comunale sito in comune di Anzola dell'Emilia (BO) in Via Rocca Novella, n. 2, come da planimetria allegata (Allegato A); le attrezzature in esso normalmente contenute di proprietà del Comune saranno concesse in uso solo previo preventiva autorizzazione ovvero accordo;
- b) propri autoveicoli, autocarri, macchine operatrici e o agricole e delle attrezzature solo previo preventiva autorizzazione ovvero accordo.

Il locale da destinare ad uso esclusivo dell'Associazione quale sede logistica per le attività della protezione civile è il seguente:

- c) locale rappresentato nella planimetria allegata (Allegato B) e individuato con la lettera – **A1**, sito al primo piano nell'Edificio Amarcord in Via Suor Orsola Donati n. 86 a Castelletto di Anzola dell'Emilia, con uso dei relativi servizi e spazi comuni.

Il responsabile dell'associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di:

- far utilizzare tutte le risorse in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia;

- far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura delle risorse in oggetto.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in via esclusiva la struttura e le attrezzature di cui ai punti a) e b) dell'art. 3 per esigenze particolari, previa comunicazione all'Associazione con preavviso di 30 giorni. Il preavviso potrà essere ridotto in casi particolari non altrimenti prevedibili ad insindacabile giudizio del Comune. Il Comune si impegna comunque a salvaguardare, ove possibile ed in base alle proprie priorità di esercizio, l'utilizzo condiviso previsto per attività da svolgersi da parte dell'Associazione.

Art. 4 – Manutenzione straordinaria

Il Comune, quale proprietario, dovrà provvedere a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per tutti i beni concessi in uso, ad esclusione di quelli derivanti o causati da un non corretto impiego da parte dell'Associazione in occasione dell'utilizzo. Ogni aspetto di manutenzione che possa risultare rischioso ovvero pericoloso per l'esercizio dell'attività dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune e mantenuta scrittura in apposito registro..

Art. 5 – Manutenzione ordinaria

L'associazione si impegna a mantenere il locale di cui al punto c) art. 3, in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione.

Dovrà inoltre provvedere alla pulizia, alla vigilanza e custodia e alla manutenzione ordinaria del locale e delle attrezzature di cui ai punti a) e b) art. 3, in occasione dell'utilizzo.

Il Comune si riserva di richiedere all'Associazione l'attuazione di lavori manutentivi urgenti.

L'associazione dovrà effettuare la manutenzione ordinaria nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia.

Ogni aspetto di manutenzione che possa risultare rischioso ovvero pericoloso per l'esercizio dell'attività dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune e mantenuta scrittura in apposito registro. Ogni impiego ovvero utilizzo dovrà risultare registrato in termini di giorno, orario, durata, nominativo dell'utilizzatore, Il registro dovrà essere compilato all'inizio dell'attività e al termine riportando le eventuali situazioni evidenziate riguardo agli aspetti di impiego, funzionamento e usura del mezzo.

Art. 6 – Utenze

Il Comune provvederà al pagamento delle utenze relative al locale di cui al punto a) art. 3 per:

- energia elettrica;
- gas;
- acqua;
- telefono e linea Internet.

Art. 7 - Idoneità tecnica

L'associazione garantisce che i soci e gli operatori utilizzati nelle attività per lo svolgimento delle prestazioni, sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie all'utilizzo delle risorse indicate all'Art. 3. L'Associazione garantisce inoltre che i soci verranno specificatamente formati preliminarmente all'uso ed impiego di beni ed attrezzature assumendo la responsabilità nel caso in cui il personale di

Protezione Civile utilizzi i beni e le attrezzature senza l'indispensabile formazione.

Art. 8 - Assicurazione

Il Comune per sua maggior tutela garantisce adeguata copertura assicurativa per il bene immobile di sua proprietà concesso in uso all'associazione, con polizza All Risks che preveda la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabilità dell'Associazione per danni, tutelandosi per la ricostruzione sia di quanto di sua proprietà sia di quanto danneggiato a terzi.

Ai sensi della L. n. 266/1991 e L.R. n. 34/2002, l'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune prima dell'inizio delle prestazioni.

L'Amministrazione non è responsabile per incidenti che si dovessero verificare all'interno della struttura, salvo il caso in cui dipendano da problemi strutturali o da manutenzione straordinaria non eseguita.

Art. 9 - Danni

Eventuali spese per il ripristino dei beni di cui all'art. 3, a seguito di danneggiamenti od incuria, imputabili alla Associazione, saranno posti a carico della stessa.

Eventuali spese per la riparazione, ripristino, sostituzione di mezzi ed attrezzature a seguito di danneggiamenti od incuria, imputabili alla Associazione.

Art. 10 - Responsabilità ed obblighi

Per le attività svolte all'interno dei locali oggetto della presente

concessione l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché igienico-sanitarie, e a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Nell'utilizzo degli spazi l'associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

L'Associazione è costituita custode dei locali concessi in uso. In occasione dell'utilizzo esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso ai locali.

L'associazione è tenuta alla compilazione dell'apposito Registro di attività, impiego ed utilizzo di beni e attrezzature a pena della sospensione della presente convenzione e fatti salvi gli aspetti giuridici nel caso in cui il comportamento costituisca reato.

Art. 11 - Controllo della gestione

Al fine di assicurare al Comune la facoltà di controllare il corretto uso della struttura, di mezzi e attrezzature, anche ai fini dell'erogazione di eventuali contributi da parte del comune, l'Associazione dovrà presentare annualmente, a consuntivo, relazione sulla attività di utilizzo ed impiego dell'immobile e dei beni, specificando gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria effettuati oltre alla avvenuta attuazione degli ulteriori adempimenti disposti nella convenzione tra Unione Terred'acqua e associazione richiamata in premessa..

Art. 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata a decorrere dalla data di stipula fino al 31.12.2020, data in cui scadrà di pieno diritto, essendo esclusa la proroga tacita.

Il Comune può sospendere la presente convenzione, riservandosi a suo insindacabile giudizio l'uso esclusivo della struttura per esigenze di pubblica utilità, per necessità di carattere straordinario ovvero di servizio.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione in caso di comprovati motivi, con preavviso di 3 mesi.

Entro la scadenza di cui al comma 1, qualora vi sia stata la piena osservanza da parte della Associazione delle clausole contrattuali e nella eventualità che il Comune abbia intenzione di concedere ulteriormente in comodato la struttura, beni e attrezzature, si potrà procedere al rinnovo della concessione per analogo periodo.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI
ANZOLA DELL'EMILIA


PER L'ASSOCIAZIONE


Allegati

Planimetria (Allegato A)

Planimetria (Allegato B)

PIANO TERRA





PIANO SECONDO

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **68** del **11/05/2017**

AREA TECNICA

OGGETTO

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI ANZOLA DELL'EMILIA PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE, MEZZI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE AREA TECNICA</p> <p>Data 10/05/2017</p> <p style="text-align: right;">ANSALONI ALDO</p>
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO</p> <p>Data 10/05/2017</p> <p style="text-align: right;">RICOTTA PASQUALINO</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 68 DEL 11/05/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/05/2017